



**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **La detrazione IRPEF del 19% non spetta per le spese di istruzioni non universitarie sostenute all'estero**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta a interpello n. 158 del 28.12.2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la detrazione IRPEF delle spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado **non spetta se la scuola è ubicata all'estero**. L'art. 15, comma 1 lett. e-bis) del TUIR prevede, infatti, **la detrazione IRPEF del 19%**, entro determinati limiti, **delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado**, che appartengano al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62. L'agevolazione, dunque, **è espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al "sistema nazionale di istruzione"**, come definito dall'art. 1, comma 1 della suddetta L. 62/2000, in base al quale il sistema nazionale di istruzione *"è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"*. **Regole diverse, invece, sono previste per le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria**, ai sensi della precedente lett. e) dell'art. 15, comma 1 del TUIR. In tal caso, infatti, **non essendo prevista dalla norma alcuna limitazione in relazione alle sole università italiane**, la detrazione spetta anche per le spese di frequenza di corsi universitari all'estero. In particolare, ai fini della detrazione IRPEF del 19% delle spese per la frequenza all'estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2016 (§ 2.2) ha chiarito che **occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito dall'apposito decreto annuo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per**: i) la frequenza di corsi di istruzione **appartenenti alla medesima area disciplinare**; ii) **la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente**.

## La detrazione IRPEF per la frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie

Per effetto della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, comma 1 del TUIR, introdotta dalla Legge 13.7.2015 n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. "buona scuola"), **la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza:**

- delle **scuole dell'infanzia** (ex asili);
- del **primo ciclo di istruzione**, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle **scuole secondarie di secondo grado** (ex superiori).

### Osserva

La disciplina in commento si applica **sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali**, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n.62.

La detrazione spetta anche in caso di **iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente** il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

### Misura della detrazione

L'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF è stato fissato in:

- 564,00 euro per l'anno 2016 (in precedenza l'importo massimo era pari a 400,00 euro);
- 717,00 euro per l'anno 2017;
- 786,00 euro per l'anno 2018;
- **800,00 euro a decorrere dall'anno 2019.**

Periodo d'imposta	Importo massimo detraibile	Ammontare della detrazione
2015	400,00	Euro 76,00 = (Euro 400*19%)
2016	564,00	Euro 107,16 = (Euro 564*19%)
<b>2017</b>	<b>717,00</b>	<b>Euro 136,23 = (euro 717,00*19%)</b>
2018	786,00	Euro 149,34 = (Euro 786,00*19%)
2019 e seguenti	800,00	Euro 152,00 = (Euro 800*19%)

### Osserva

E' bene precisare che **per gli asili nido**, invece, **la detrazione IRPEF del 19% spetta**, ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, **per le spese documentate sostenute dai genitori**

**per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato. Quindi, per ciascun figlio lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro.**

#### **Spese ammesse ed escluse dalla detrazione**

Tra le **spese ammesse alla detrazione** rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

- **le tasse** (a titolo di iscrizione e di frequenza);
- **i contributi obbligatori.**
- **i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici** o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

#### **Osserva**

Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, **non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti)**, all'edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) e all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) che danno diritto alla specifica detrazione del 19% (art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR).

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate (C.M. 7/E/2018), rientrano nel novero delle spese di istruzione non universitarie, **gli oneri sostenuti per:**

- **la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;

#### **Osserva**

Per tali spese, la detrazione spetta anche quando **il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi** rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

- **le gite scolastiche;**
- **l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico** finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

#### **Osserva**

Nella particolare ipotesi in cui il pagamento sia effettuato **per più alunni o studenti**, ad esempio

dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che **l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.**

La detrazione **non spetta**, invece, **per le spese relative a:**

- **l'acquisto di materiale di cancelleria** e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15);
- il **servizio di trasporto scolastico**, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 4.08.2016 n. 68).

#### **Risposta interpello Agenzia Entrate 28.12.2018 n. 158**

È stato recentemente chiesto all'Agenzia delle Entrate di conoscere **se fosse possibile detrarre dall'IRPEF le spese di istruzione**, sostenute per la frequenza di uno o più anni scolastici, di **una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un paese della Comunità europea o extra UE**, la cui frequenza è disciplinata dall'art. 14 comma 2 del DPR n. 275 del 1999 e dalla nota prot. n. 843 del 10/04/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Secondo il contribuente istante, essendo prevista dal MIUR la possibilità per lo studente di frequentare un periodo di studi all'estero, le **relative spese possono essere equiparabili e riconducibili alla stessa normativa prevista per la frequenza di istituti universitari esteri**. Di conseguenza, il contribuente ritiene che **tali spese possano essere detratte**, anche in assenza di delibera degli organi di istituto scolastico italiano, **in quanto riguardano un ulteriore ampliamento dell'offerta formativa.**

**Di diverso avviso l'Amministrazione Finanziaria che**, in risposta al suddetto interpello, ha affermato che **la detrazione IRPEF delle spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado non spetta se la scuola è ubicata all'estero.**

#### **Osserva**

L'art. 15, comma 1 lett. e-bis) del TUIR prevede, infatti, **la detrazione IRPEF del 19%**, entro determinati limiti, **delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, che appartengano al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62.**

L'agevolazione, quindi, **è espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al "sistema nazionale di istruzione"**, come definito dall'art. 1, comma 1 della suddetta L. 62/2000, in base al quale il sistema nazionale di istruzione *"è costituito dalle scuole statali e*

dalle scuole paritarie private e degli enti locali". Conseguentemente, la **detrazione non può essere usufruita in relazione alle spese di frequenza all'estero:**

- delle **scuole secondarie di secondo grado** ("vecchie" superiori), anche se il periodo di studi svolto all'estero è previsto dalla normativa vigente e considerato come parte integrante del percorso formativo ed educativo dello studente;
- delle **scuole del primo ciclo di istruzione**, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie);
- delle **scuole dell'infanzia** (scuole materne o "vecchi" asili).

#### **La detrazione IRPEF per le spese sostenute per la frequenza universitaria**

Regole diverse, invece, sono previste per le **spese relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria**, ai sensi della precedente lett. e) dell'art. 15, comma 1 del TUIR. Infatti, a partire dall'anno d'imposta 2015, la **detrazione IRPEF del 19% si applica** in relazione alle **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** presso:

- **università statali;**
- **università non statali**, in misura non superiore "a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali".

#### **Osserva**

Per l'anno 2017, le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede il corso di studio, sono state individuate dal DM 28.12.2017 (pubblicato sulla G.U. 17.3.2018 n. 64).

Con la **circolare 6.5.2016 n. 18/E**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le modifiche apportate dalla L. 208/2015 **non riguardano l'ambito oggettivo di applicazione della detrazione IRPEF del 19%**, ma la **modalità di determinazione dell'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione** per la frequenza di corsi universitari presso Università private, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

#### **Università estere**

Per le spese per la frequenza all'estero di corsi universitari occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per:

- la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
- la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

<b>Università telematiche</b>	Le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento: → all'area tematica del corso; → per l'individuazione dell'area geografica, alla Regione in cui l'Università ha la sede legale.
<b>Corsi di laurea in teologia presso le università pontificie</b>	Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - Sociale". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l'Agenzia ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA FAVERO ANNA**